



La rilevazione delle sostanze d'abuso e la catena di custodia

Dr.ssa Ombretta Cutuli
U.O.C. MECAU
Ospedale Policlinico S. Martino



23 ottobre 2018

EM * **SIMEU**
società italiana medicina
d'emergenza-urgenza

LIGURIA

(Intestazione Ufficio di Polizia che procede)

Allegato 1

Alla Direzione Sanitaria

Azienda ASL/Ospedaliera di _____

**Oggetto: Richiesta accertamenti urgenti sulla persona (art. 354 c.p.p.) (1)
NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE**

Sig _____

Nato/a il _____ a _____

Residente in via _____

Località _____ Prov _____

Coinvolto in incidente stradale e sottoposto a visita (o ricovero) presso codesta struttura sanitaria

Accompagnato presso codesta struttura sanitaria, avendo manifestato nel corso del controllo effettuato il giorno _____ alle ore _____ un comportamento sulla base del quale si ha ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il sottoscritto Ufficiale/Agente di _____ in forza al reparto di cui sopra, in relazione al disposto degli art 186 (2) e 187 (3) C.d.S. ed ai sensi dell'art 348 c.p.p. (4)

Chiede

Art. 348 c.p.p comma 4

*“La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono **specifiche competenze tecniche**, può avvalersi di persone idonee le quali **non possono rifiutare la propria opera**”*

Le fonti del diritto



"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.


Art. 186.* Guida sotto l'influenza dell'alcool.

Art. 187.* Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Direttive n° 300/A/42175/109/42 del 29/12/2005 del Ministro degli Interni finalizzate agli strumenti di accertamento dello stato di ebrezza alcolica e dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.



Le fonti del diritto



Legge 23 marzo 2016 n. “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché di disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274”.

Aggravanti di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti

*Possibilità di accertamenti **COATTI***

Art. 359 bis comma 3 bis c.p.p.

“Nei casi di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale, **qualora il conducente rifiuti di sottoporsi** agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, **se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini**, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, **essere adottati anche oralmente** e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni....”


PROTOCOLLO OPERATIVO PER GLI ESAMI TOSSICOLOGICI A VALENZA MEDICO LEGALE

Si tratta di un accertamento tecnico *irripetibile* per cui è necessaria una valutazione clinica per fini probatori.

Il prelievo di materiale biologico dovrà garantire

la certezza del dato
la possibilità di controprova

CATENA DI CUSTODIA



Procedura medico legale atta a garantire autenticità, integrità e tracciabilità di un campione dal momento del prelievo/raccolta sino allo smaltimento
Ricostruire l'iter del campione all'interno del laboratorio, conservarlo correttamente e preservarlo da manomissioni ed adulterazioni, individuandone le eventuali manipolazioni e i soggetti che le abbiano eseguite.



Quali sono i compiti del medico d'urgenza?

Ausiliare di POLIZIA GIUDIZIARIA

All'Ausiliare di Polizia Giudiziaria, è fatto divieto di

Rifiutare la propria opera (art. 348 c.p.p.)

Rivelare il segreto di ufficio (art. 326 c.p.p.)

“Qualsiasi atto compiuto dall'Ausiliario di P.G. nelle sue funzioni, è da considerarsi un atto stesso della Polizia Giudiziaria”, esso assume la qualifica di Pubblico Ufficiale ed opera sotto la direzione ed il controllo della P.G.

Compiti del Medico d'Urgenza



Su richiesta delle Forze dell'Ordine attiva la procedura di prelievo con catena di custodia

Fornisce al paziente le dovute informazioni sul significato delle indagini in corso

Nel caso in cui il paziente non sia in grado di sottoscrivere il consenso, firma in sua vece

Effettua specifica richiesta degli esami di laboratorio ad uso forense

Effettua valutazione dello stato psicofisico del paziente

Compiti dell'Infermiere di PS



Identificazione del paziente

Esecuzione del prelievo e raccolta del materiale cartaceo di accompagnamento

Visiva la raccolta dei campioni biologici

Predisposizione dei campioni biologici per l'invio al Laboratorio

Sottoscrizione della catena di custodia



**Nota Prot. N. 3477/42/14 del 6/10/2014 della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Genova**

“...il ritardo nella visita si riflette sulla sua attendibilità e rilevanza ai fini della prova dello stato di alterazione al momento della guida. Per questo è stata rilevata l'importanza che la visita e la scheda clinica comportamentale vengano effettuate tempestivamente rispetto al momento dell'accompagnamento del conducente in ospedale...”



*“Il prelievo ematico effettuato dal personale sanitario su richiesta della Polizia Giudiziaria al fine di accertare la sussistenza di uno stato di alterazione per l’uso di sostanze stupefacenti da parte del conducente di un’auto coinvolta in incidente stradale costituisce atto di polizia giudiziaria, **per il compimento del quale vi è l’obbligo di dare avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia**”*

(corte d’appello di Cagliari, sezione I, sentenza 18 maggio 2017, n. 360)

Art. 114 disp. att. c.p.p. Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore.

“Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.”

Art. 356 c.p.p. “Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.”





“...L’avviso, obbligatorio in tal caso, potrà essere dato anche dal personale sanitario richiesto, atteso che esso non necessita di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali che tra i suoi diritti vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l’atto...” (Cass. 24096/18)



Grazie!

